



COMUNE DI GIAGLIONE
 Città Metropolitana di Torino
 Frazione San Giuseppe n. 1 – 10050 Giaglione (TO)
 Tel. 0122622386
 P.IVA 02879180012 – C.F. 86501150014

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 11/2024

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (ART. 12 E 13 DEL D.P.R. 20/03/1967 E S.M.I.).

L'anno duemilaventiquattro addì ventisette del mese di giugno dalle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto come segue:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI/ASSENTI
1	CAMPO BAGATIN ENZO	SINDACO	Presente
2	MARTINA Giancarlo	CONSIGLIERE	Presente
3	BORELLO Davide	CONSIGLIERE	Presente
4	SERENO Diego	CONSIGLIERE	Presente
5	BELLETTA Luca	CONSIGLIERE	Presente
6	BRANCATO Antonino	CONSIGLIERE	Presente
7	VAYR Enzo	CONSIGLIERE	Presente
8	GIORS Monica	CONSIGLIERE	Presente
9	REY Marco	CONSIGLIERE	Presente
10	PLANO Milena	CONSIGLIERE	Presente
11	OLIVERO FUGERA Franco	CONSIGLIERE	Presente

Dei suddetti consiglieri sono assenti:

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Livio Sigot il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CAMPO BAGATIN ENZO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si passa quindi alla trattazione del punto all'ordine del giorno, relativo a "NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (ART. 12 E 13 DEL D.P.R. 20/03/1967 E S.M.I.). "

Visto:

- l'art. 10 legge 21.12.2005 n. 270 che ha istituito nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la Commissione Elettorale Comunale;
- l'art. 4 bis, commi 1,2,3, TU delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tutela e revisione delle liste elettorali, approvato con DPR 20.3.1967 n. 223, come sostituito dall'art. 10 legge 21.12.2005 n. 270, che prescrive:
 - art. 4 bis :
 - 1. alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'ufficiale elettorale, secondo le norme del presente TU;
 - 2. in ciascun Comune l'ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli artt. 12,13,14 e 15 del presente TU;
 - 3. nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale comunale può delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al Segretario comunale o a un funzionario del Comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di ufficiale elettorale deve essere approvata dal Prefetto.
- l'art. 3 quinquies, 2° comma, D.L. 3.1.2006 n. 1 convertito nella legge 27.1.2006 n. 22, modificativo dell'art. 12, 2° comma, D.P.R. 20.03.1967 n. 223: la Commissione è composta dal Sindaco, da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri;

Considerato pertanto che il Comune di Giaglione, in rapporto al numero dei Consiglieri comunali assegnati, deve avere una Commissione elettorale comunale di n. tre componenti effettivi e di n. tre componenti supplenti e ritenuto di provvedere in merito;

Rilevata la necessità di procedere alla nomina garantendo la rappresentatività della maggioranza (due componenti effettivi e due supplenti) e della minoranza (un componente effettivo ed uno supplente) per determinare la compiutezza istituzionale della Commissione elettorale comunale;

Richiamato l'art. 13 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali", come sostituito dall'art. 26, comma 4 della Legge 24.11.2000 n. 340 e modificato dalla legge 21.12.2005 n. 270, che recita:

"Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei Comuni il cui Consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei Comuni il cui Consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.";

Considerato che la proposta ha ottenuto il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lett. b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213 della Responsabile del Servizio amministrativo;

Atteso che la presente deliberazione non comporta spesa;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

- art. 41, 2° comma, che dispone che il C.C. nella prima seduta elegga tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli artt. 12 e seguenti DPR 20.3.1967 n. 223;
- art. 42, 2° comma, lettera “a”, che conferisce al C.C. competenze di indirizzo e controllo politico-amministrativo;
- **SI PROCEDE AD UNA PRIMA VOTAZIONE ESPRESSA A MEZZO DI SCHEDA SEGRETA (il Sindaco non prende parte alla votazione)** con voto limitato a un nominativo – per la nomina dei tre componenti effettivi che siano rappresentativi della compagine di maggioranza (due componenti effettivi) e della compagine minoranza (un componente effettivo) nel consesso dei componenti della CEC.

Gli scrutini sono effettuati dai consiglieri: BRANCATO GIORIS PLANO

E dà il seguente risultato:

MARCO REY 2
BELLETTO LUCA 2
VAYR ENZO 4
BORELLO DAVIDE 1
PLANO MILENA 1

Il Sindaco rileva che la votazione non ha riportato voti sufficienti per tutti i componenti e ne dispone la ripetizione;

la seconda votazione per i componenti effettivi da il seguente esito:

MARCO REY 3
BELLETTO LUCA 2
VAYR ENZO 5

Per cui il Sindaco proclama componenti effettivi della CEC:

VAYR Enzo e BELLETTO Luca per la maggioranza;

REY Marco per la minoranza;

Il Sindaco proclama l'esito della votazione.

SI PROCEDE AD UNA SECONDA VOTAZIONE ESPRESSA A MEZZO DI SCHEDA SEGRETA – con voto limitato a un nominativo – per la nomina dei tre componenti supplenti che siano rappresentativi della compagine di maggioranza (due componenti supplenti) e della compagine minoranza (un componente supplente) nel consesso dei componenti della CEC.

E dà il seguente risultato:

Olivero Fugera 3
Serenio D. 4
Martina G. 3

Per cui il Sindaco proclama componenti supplenti della CEC:

SERENO Diego e MARTINA Giancarlo per la maggioranza;

OLIVERO FUGERA Franco per la minoranza;

Tutto ciò premesso si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERA

Sulla base di quanto indicato in premessa:

- 1) Di nominare, sulla base delle risultanze di voto proclamate in seduta e sopra riportate, quali componenti effettivi della Commissione elettorale comunale i consiglieri:
VAYR Enzo e BELLETTO Luca per la maggioranza;

REY Marco per la minoranza;

- quali componenti supplenti della Commissione elettorale comunale i consiglieri:

SERENO Diego e MARTINA Giancarlo per la maggioranza;

OLIVERO FUGERA Franco per la minoranza;

2) di dare atto che per la presente nomina sono state osservate le modalità operative prescritte dall'art. 13 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223, come riportato in premessa e tenuto presente l'art. 3 quinquies, 2° comma, D.L. 3.1.2006 n. 1 convertito nella legge 27.1.2006 n. 22, modificativo dell'art. 12, 2° comma, D.P.R. 20.03.1967 n. 223, per cui la Commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri.

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

AREA AMMINISTRATIVO/ECONOMICO-FINANZIARIO

Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia):

FAVOREVOLE

Giaglione, li 25.06.2024 _____

IL RESPONSABILE DELL' AREA
FORNIER PATRIZIA

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
CAMPO BAGATIN ENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Sigot

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Giaglione nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. La presente deliberazione diviene definitivamente esecutiva dopo la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000).

